

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB) - Tel. 0362/72147 e-mail: miic857007@istruzione.it; miic857007@pec.istruzione.it Cod. Mecc. MIIC857007 Cod. Fisc. 83010500151

Vademecum

Elezioni Componenti Consiglio d'Istituto Via Cialdini - Meda

Triennio 2024-2027

Il Consiglio d'Istituto, ai sensi dell'art. 10 del TU in materie di Istruzione, è l'organo locale e collegiale di rappresentanza presente in tutte le scuole ed al quale è affidato il governo economico-finanziario della scuola.

Negli organi collegiali (escluso il Collegio dei Docenti) è sempre prevista la rappresentanza dei **genitori**; questa presenza è utile al fine di garantire sia il libero confronto tra tutte le componenti della scuola, sia il raccordo tra scuola e territorio.

Riunioni Consiglio d'Istituto

Come previsto dall' art 8 comma 9 del TU le riunioni del Consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Durata in carica

Il Consiglio d'Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica per tre anni scolastici.

Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio, vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.

Principali compiti e funzioni

Il Consiglio d'Istituto delibera nel rispetto delle competenze proprie e degli altri organi collegiali operanti nella scuola. Le sue delibere sono atti definitivi impugnabili con il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Consiglio di Stato.

Il Consiglio d'Istituto, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (e successive modificazioni) elabora e adotta gli indirizzi generali e le forme di autofinanziamento della scuola.

- Approva il PTOF (Piano Triennale dell'Offerta formativa)
- Approva il bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo
- Adotta il Regolamento d'Istituto
- Delibera ed approva riguardo la conservazione o il rinnovo di attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici.
- Delibera il calendario scolastico.
- Delibera in merito ad attività extra ed interscolastiche, attività culturali, viaggi di istruzione e attività ricreative con particolare interesse educativo.
- Promuove i contatti con le altre scuole al fine di intraprendere attività di collaborazione e scambio di esperienze.
- Delibera riguardo l'uso dei locali scolastici da parte di soggetti esterni.
- Adotta le iniziative dirette all'educazione della salute.
- Elegge la Giunta Esecutiva di cui fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico e il DSGA che svolge la funzione di segretario.

Il Presidente del CdI

Il Presidente del Consiglio d'Istituto è un genitore eletto tra uno dei rappresentanti presenti in Consiglio. La figura di Presidente del Consiglio d'Istituto è impersonata da uno dei suoi membri tra i rappresentanti dei genitori, eletto a maggioranza.

Elettorato attivo e passivo

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti al Consiglio d'Istituto.

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali spetta ai genitori degli alunni, o a chi ne fa legalmente le veci.

DOCENTI:

- Tutti i docenti a tempo indeterminato compresi quelli in assegnazione provvisoria.
- Docenti a tempo determinato che abbiano un contratto di almeno 180 giorni.
- NON fanno parte dell'elettorato attivo e passivo il personale docente che non presta servizio nell'istituto perché esonerato e i docenti in aspettativa per motivi di famiglia.

PERSONALE ATA

- Tutto il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario a tempo indeterminato facente parte dell'Istituto
- NON fanno parte dell'elettorato attivo e passivo il personale ATA che non presta servizio nell'Istituto perché esonerato o collocato fuori ruolo o in aspettativa per motivi di famiglia.

GENITORI

• L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, a entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del codice civile.

Seggi elettorali

Il seggio elettorale viene aperto alle ore 8.00 del giorno in cui sono indette le votazioni. E' composto da un Presidente e due scrutatori.

Se il Presidente è assente viene sostituito dallo scrutatore più anziano.

Le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il seggio inizia lo scrutinio al termine delle votazioni e continua **senza interruzione** fino al completamento delle operazioni. Al termine delle operazioni di scrutinio viene redatto il verbale nel quale saranno presenti i seguenti dati:

- Numero degli elettori e dei votanti, divisi per categoria.
- Numero di voti attribuiti a ciascuna lista.
- Numero di preferenze ricevuti da ciascun candidato.
- In caso venisse espresso il voto per candidati di liste diverse da quella prescelta vale il voto di lista e non le preferenze.

Attribuzione dei posti

In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.

Al termine delle procedure su indicate, il seggio elettorale procede mediante affissione all'albo, entro 48 ore, alla pubblicazione dell'elenco dei membri del consiglio eletti.